

Allegato n. 2
CONTRATTO “TIPO B” (“Contratto”)

TRA

Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – COMIECO (di seguito “**Comieco**”), P.IVA n. 97207800158, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5; da una parte

E

[...], società ..., con sede sociale in ..., C.F. e P.IVA. [...], capitale sociale pari ad Euro ..., rappresentata ai fini del presente Contratto da ..., in qualità di ... (di seguito, “**Aggiudicatario**”)

(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)

PREMESSO

- (i) che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come successivamente modificato e integrato (di seguito “**Testo Unico Ambientale**” o “**TUA**”) – che recepisce la Direttiva 91/156/CEE, come sostituita dalla Direttiva 2008/98/CE, sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CEE, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE e dalla Direttiva 2008/98/CE – prevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e che agli stessi sia fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa;
- (ii) che i produttori e gli utilizzatori possono adempiere gli obblighi posti a loro carico dal TUA individualmente ovvero aderendo a consorzi di filiera del settore merceologico al quale appartengono (art. 221, comma 3, lett. b) TUA);
- (iii) che, in particolare, Comieco, costituito ai sensi degli artt. 38 e 40 del d.lgs. n. 22/1997, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata e l’avvio al riciclo degli stessi, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e da Comieco ai sensi del TUA;
- (iv) che le attività svolte da Comieco sono coerenti con l’oggetto sociale definito nello statuto consortile, a tenore del quale il medesimo Comieco razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
 - la ripresa degli imballaggi cellulosici usati;

- la raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosici secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
 - il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), dei rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti al servizio pubblico;
 - il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio cellulosici.
- (v) che, nell’ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni (come definiti nella Convenzione Locale qui allegata *sub* doc. n. 1) ed ai soggetti dagli stessi delegati assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i regolamenti comunali di cui all’art. 198, comma 2, TUA, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza di gestione del servizio;
- (vi) che CONAI ha sottoscritto con l’Associazione Comuni Italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti Pubbliche Amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione di servizio (“**Accordo ANCI-CONAI**”);
- (vii) che, ai sensi dell’Accordo ANCI-CONAI, ogni Comune o soggetto dallo stesso delegato può chiedere a Comieco, quale Consorzio di filiera, di sottoscrivere una convenzione attuativa dell’Accordo ANCI-CONAI nel testo sostanzialmente conforme a quello contenuto nell’Allegato Tecnico all’Accordo ANCI-CONAI (“**Allegato ANCI-COMIECO**”), ai fini del ritiro e della presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tecnici al medesimo Accordo ANCI-CONAI;
- (viii) che Comieco ha organizzato un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata posta in essere dai Comuni ed, a tal fine, ha indetto una procedura d’asta privata disciplinata dal Regolamento Aste Telematiche, volta ad individuare la migliore offerta per la cessione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta differenziata al fine dell’avvio al riciclo del medesimo materiale (di seguito l’“**Asta**”);
- (ix) che l’Aggiudicatario è risultato vincitore del Lotto come dettagliatamente indicato nell’Allegato 2.

* * *

Considerato tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:

1. Premesse, Allegati e Definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Sono allegati al presente contratto la Convenzione Locale di Riferimento (1), nonché il Lotto aggiudicato all'Aggiudicatario (2).

1.2 Per le definizioni non espressamente contenute nel presente Contratto si rimanda a quelle contenute nel Regolamento d'Asta.

2. Oggetto

2.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

2.1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna nei confronti di Comieco a:

(i) prendere in carico – secondo quanto previsto dal presente Contratto – il Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata da Comieco tramite l'Asta meglio indicata nell'Allegato 2, nella composizione e quantità prevista dal relativo Bando e conferita dai Convenzionati presso le Piattaforme indicate nel Bando al lordo di eventuali cali di peso;

(ii) ritirare e trasportare il Materiale aggiudicato presso gli impianti di riciclo;

(iii) nel solo caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, stipulare, ai sensi dell'art. 4.2.5. del Regolamento, l'apposito contratto con la Piattaforma per la presa in carico del Materiale aggiudicato, salvo il caso in cui l'Aggiudicatario coincida con la piattaforma di conferimento indicata nella Convenzione Locale.

L'Aggiudicatario riconosce e prende atto che la dimostrazione dell'esistenza di questo contratto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'avvio dei conferimenti di Materiale ai sensi del Bando di gara;

(iv) destinare il Materiale aggiudicato al riciclaggio dandone evidenza a Comieco come previsto dai successivi artt. 2.1.4 e 2.1.5;

(v) nel solo caso di materiale reso disponibile in balle allo stato di mps, prendere atto dello schema contrattuale che regola il rapporto tra Comieco e gli operatori ("convenzionati-piattaforma") che effettuano la lavorazione del materiale, assumendo gli impegni derivanti a suo carico da detto contratto e manlevando Comieco da ogni controversia con la piattaforma in merito alla consegna e alla qualità del materiale reso disponibile da quest'ultima.

2.1.1. *bis* L'Aggiudicatario diventa a tutti gli effetti proprietario del Materiale oggetto di aggiudicazione, e ciò a far tempo dal momento in cui il Materiale viene conferito dal Convenzionato presso la Piattaforma.

2.1.2. Ai fini della tracciabilità nelle fasi di spedizione il materiale aggiudicato deve essere identificato sulla base del "Sistema europeo di identificazione del macero" di CEPI-ERPA-FEAD.

2.1.3. In conformità a quanto previsto dall'art. 4.7.4. del Regolamento d'Asta le Parti convengono inoltre che, per l'attività di presa in carico e trasporto anche transfrontaliero dei rifiuti, l'Aggiudicatario, qualora non autorizzato all'attività di trasporto di rifiuti, dovrà avvalersi di operatori che siano in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività, dei mezzi e

delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

2.1.4. A tutti gli effetti legali e contrattuali l'Aggiudicatario garantisce che il riciclo del Materiale oggetto di aggiudicazione avviene presso un impianto situato in un Paese appartenente all'Unione Europea, ovvero anche in un Paese non appartenente all'Unione Europea. In questo secondo caso, ai fini delle verifiche della garanzia ed effettività del riciclo si applica quanto previsto dall'art. 4.7.5. del Regolamento d'Asta.

2.1.5. L'Aggiudicatario si impegna a compilare, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese, tramite area web riservata, il resoconto (MODULO C) delle quantità di materiale avviato a riciclaggio nel corso del mese precedente, avendone prima dato riscontro alle piattaforme utilizzate e tenute, a loro volta, alla compilazione del resoconto mensile (MODULO B). Inoltre con le modalità di cui al successivo art. 9.1, deve fornire a Comieco con cadenza mensile il dato relativo alle quantità avviate a riciclaggio. Al fine di attestare l'avvenuto riciclaggio del Materiale l'Aggiudicatario deve fornire a Comieco autodichiarazione di avvio a riciclaggio di tutte le quantità effettivamente rese disponibili durante il periodo di aggiudicazione e si impegna a conservare presso la sede aziendale copia della documentazione a ciò necessaria e riconducibile al lotto aggiudicato (es., riscontri tra registri e formulari, DDT della cartiera di destinazione, altra documentazione comprovante la ripetitività del rapporto, ecc.). Tale documentazione dovrà essere resa disponibile a Comieco o a soggetti terzi da questo incaricati, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.1.6.

2.1.6. Comieco si riserva di effettuare puntuali accertamenti, anche con acquisizione di documentazione contabile, a supporto dell'avvenuto riciclo del Materiale. A tal fine i Partecipanti si impegnano a prestare a Comieco la necessaria collaborazione affinché questi possa esercitare i controlli e gli accertamenti necessari, anche presso la propria sede, in ottemperanza alle proprie finalità istituzionali ed ambientali.

2.1.7. L'Aggiudicatario assume piena ed integrale responsabilità per tutte le operazioni svolte dal momento della presa in carico della raccolta sino al completamento – anche tramite terzi – del riciclo, e si obbliga a manlevare e tenere Comieco indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2.1.8. L'Aggiudicatario riconosce e prende atto che Comieco non sarà in alcun modo responsabile per la mancata messa a disposizione del Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata, se dovuta a circostanze estranee alla sfera di controllo di Comieco, quali – ad esempio – il mancato conferimento da parte del Convenzionato, ovvero l'improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta differenziata ovvero la forza maggiore.

L'Aggiudicatario riconosce e prende atto inoltre che le quantità di materiale conferito possono subire variazioni rispetto alle quantità previsionali indicate nel Lotto.

2.1.9 .Le Parti si danno inoltre atto che il Convenzionato e Comieco hanno la facoltà, in base alla Convenzione Locale, di (i) modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta differenziata nonché (ii) sostituire e/o integrare le Piattaforme, previa intesa tra le parti e che pertanto la quantità e la qualità del Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata potranno essere soggette a variazioni, senza che Comieco possa essere considerato responsabile ad alcun titolo nei confronti dell'Aggiudicatario o di soggetti terzi per tali variazioni.

2.2 OBBLIGHI DI COMIECO

2.2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Comieco si impegna nei confronti dell'Aggiudicatario a:

(i) nel solo caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, proporre al Convenzionato la piattaforma indicata dall'Aggiudicatario. Resta comunque inteso che, ove il Convenzionato non accetti la piattaforma proposta dall'Aggiudicatario, quest'ultimo è comunque tenuto a ritirare il Materiale presso la diversa piattaforma che venisse individuata dal Convenzionato e da Comieco ai sensi della Convenzione Locale.

(ii) applicare la Convenzione con riferimento alle quantità di raccolta assegnate all'Aggiudicatario secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico Anci/Comieco;

(iii) effettuare le verifiche qualitative sulla raccolta conferita dal Convenzionato secondo la procedura e tempistica definite dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Anci-Comieco;

(iv) comunicare all'Aggiudicatario l'eventuale integrazione o cambio di Piattaforma con un preavviso di almeno 30 giorni;

(v) pagare all'Aggiudicatario il Corrispettivo per la raccolta acquisita dai Convenzionati presso le Piattaforme, nei limiti delle quantità aggiudicate, come determinato ai sensi del successivo art. 3.1.

3. Corrispettivo

3.1 CORRISPETTIVO.

3.1.1 Le Parti convengono che il corrispettivo dovuto da Comieco all'Aggiudicatario per ciascuna tonnellata di Materiale conferito dai Convenzionati e aggiudicato è pari al Prezzo di aggiudicazione. Rimangono a carico di Comieco i costi relativi ai servizi amministrativi di cui all'articolo 5, secondo periodo, del contratto aggiudicatario piattaforma, forfettariamente e immutabilmente determinati in 1 euro/ton.

3.1.2. Nel solo caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, ai fini della quantificazione del Materiale conferito dal Convenzionato fanno fede i formulari del Convenzionato e la documentazione di carico della Piattaforma, tenuto conto di eventuali depurazioni di sovrappeso per eccedenze della presenza di umidità come definito al punto 3 del documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Anci/Comieco,

3.1.3. Nel solo caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, vengono computate anche le frazioni estranee fino al limite della Prima Fascia Qualitativa come definita dall'Allegato Tecnico. La parte eccedente di frazione estranea conferita viene presa in carico dall'Aggiudicatario ma non considerata per l'applicazione del corrispettivo. Nel solo caso di materiale reso disponibile in balle allo stato di mps, ai fini della quantificazione del Materiale ritirato fa fede la documentazione di trasporto della Piattaforma (ddt), tenuto conto di eventuali depurazioni di sovrappeso per eccedenze della presenza di umidità come definito al punto 3 del documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Anci/Comieco e dello schema contrattuale che regola il rapporto tra Comieco e gli operatori ("convenzionati-piattaforma").

3.1.4. Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato convenzionalmente determinato, ciascuna parte assumendo la relativa alea ai sensi dell'art. 1469 c.c.

3.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

3.2.1. L'Aggiudicatario emette – relativamente ai quantitativi di Materiale effettivamente aggiudicati e ritirati – fatture con cadenza mensile, che devono essere pagate, a mezzo bonifico bancario, a 90 giorni data fattura fine mese.

4. Modalità di presa in carico e ritiro della raccolta aggiudicata.

4.1 PIATTAFORME.

4.1.1 Il Materiale corrispondente alla raccolta aggiudicata è reso disponibile per la presa in carico presso le Piattaforme individuate nei Lotti e secondo la modalità di conferimento indicate nel Bando d'Asta per ciascun Lotto.

4.2 OBBLIGO DI RITIRO.

4.2.1. All'atto del conferimento presso le piattaforme individuate per il Lotto, il Materiale aggiudicato nella percentuale prevista dal Lotto, si considera preso in carico dall'Aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.4.

4.2.2. L'Aggiudicatario deve procedere all'avvio a riciclo del Materiale aggiudicato conferito dai Convenzionati, secondo la modalità di conferimento indicate nel Bando d'Asta per ciascun Lotto e nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente con la Piattaforma, e comunque entro 7 giorni a partire dalla data della comunicazione di sollecito inviata da Comieco.

4.2.3 Nel solo caso di materiale reso disponibile sfuso allo stato di rifiuto, l'Aggiudicatario deve procedere al ritiro e all'avvio a riciclaggio del Materiale aggiudicato conferito dai Convenzionati entro e non oltre il mese successivo a quello del termine dell'aggiudicazione.

4.3 PENALI.

4.3.1. Le Parti convengono che l'Aggiudicatario, qualora non provveda al ritiro nei termini di cui ai precedenti art. 4.2.2. e 4.2.3., salva ed impregiudicata l'applicazione dell'art. 8 del presente Contratto e salvo il risarcimento del maggior danno, è tenuto a pagare – in favore di Comieco – un importo a titolo di penale pari alla somma di (i) costo di lavorazione in piattaforma di 27 euro/t per

la quantità di mps 1.02 e 29,5 euro/t per quella di mps 1.04-05; (ii) contributo al costo di trasporto sino alla destinazione individuata da Comieco per il riciclo, determinato in via forfettaria nella misura di 50 euro/ton; nonché (iii) ogni altro costo eventualmente sostenuto da Comieco per avviare il Materiale a riciclo; il tutto moltiplicato per il quantitativo non ritirato.

4.3.2. Le Parti convengono altresì che l'Aggiudicatario, qualora non osservi la tempistica per la comunicazione dei dati indicata da Comieco, né metta a disposizione di Comieco le opportune evidenze circa l'avvenuto avvio a riciclaggio del Materiale aggiudicato, è tenuto a pagare – in favore di Comieco – una somma a titolo di penale pari all'importo del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente contratto, in relazione al numero di mesi o frazioni per i quali sussiste l'inadempimento. La penale si applica anche per il periodo di differimento dell'aggiudicazione in caso di inadempimento all'obbligo di stipula del contratto di cui all'art. 2.1.1 (iii).

4.4. Salva ed impregiudicata l'applicazione della penale di cui al precedente art. 4.3.1, resta inteso che, in caso di mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario entro il termine previsto dal precedente art. 4.2.2., Comieco ha facoltà di assegnare il Materiale a diverso soggetto, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto sul Materiale.

4.5 Le somme dovute dall'Aggiudicatario ai sensi degli articoli 4.3.1 e 4.4 che precedono sono trattenute da Comieco anche rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 4.4 del Regolamento d'Asta.

5. Verifiche Qualitative.

5.1 Al fine della determinazione della quantità per l'applicazione del corrispettivo si fa riferimento alle verifiche qualitative disposte da Comieco secondo quanto previsto dalla Convenzione locale ed, in particolare, dal documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico.

5.2 I controlli che l'Aggiudicatario dispone nell'ambito del contratto stipulato con la Piattaforma per il ritiro del Materiale aggiudicato non avranno effetto ai fini del presente contratto né sull'adempimento delle obbligazioni in esso previste.

5.3 Eventuali reclami, contestazioni o esiti negativi delle verifiche qualitative disposte da Comieco non attribuiscono in alcun caso all'Aggiudicatario il diritto di differire, omettere (in tutto o in parte) o ritardare i pagamenti da effettuare ai sensi del presente contratto ovvero omettere o ritardare i ritiri del Materiale aggiudicato.

6. Garanzie di risultato e limitazione di responsabilità

6.1 In caso di qualsiasi responsabilità per Comieco, si conviene che la misura massima dei danni risarcibili è costituita dal corrispettivo pagato ai sensi del presente Contratto.

7. Clausola risolutiva espressa e recesso

7.1 Le Parti convengono che, salva in ogni caso l'applicazione del precedente art. 4.3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Comieco può risolvere il presente Contratto a seguito di semplice dichiarazione scritta inviata all'Aggiudicatario nei seguenti casi:

(i) violazione degli obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 2.1 del presente Contratto;

(ii) mancato ritiro da parte dell'Aggiudicatario, anche di un solo carico di Materiale, decorsi sette giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 4.2.2 per il ritiro ai sensi del presente Contratto, ovvero mancato avvio al riciclo del medesimo Materiale secondo i termini e le modalità di cui al presente Contratto.

7.2 Resta inteso che, al fine di garantire il ritiro del Materiale aggiudicato, in caso di risoluzione del presente contratto, Comieco provvede a revocare l'aggiudicazione, assegnando il materiale a diverso soggetto.

7.3 Resta inoltre inteso che Comieco può in ogni caso procedere direttamente, o tramite un altro soggetto appositamente incaricato, al ritiro della raccolta conferita e aggiudicata, qualora ciò risulti giustificato da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico, ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali.

8. Durata

8.1 Gli effetti del presente Contratto cessano con l'avvenuto avvio a riciclo - da parte dell'Aggiudicatario - di tutto il Materiale aggiudicato, secondo quanto stabilito nel Bando di gara cui si riferisce il Lotto assegnato.

8.2 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente Contratto perde efficacia *ex nunc* qualora, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della Convenzione Locale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità di Comieco nei confronti dell'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

9. Trattamento dei dati personali

9.1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente Contratto sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

9.2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR. In particolare, l'Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto la citata informativa in sede accreditamento e di aver rilasciato il consenso al trattamento dei dati nei termini previsti nella legge.

9.3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

10. Comunicazioni

10.1 L'Aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente a Comieco tutte le informazioni dallo stesso richieste ai fini del presente contratto. Le comunicazioni a tal fine effettuate dall'Aggiudicatario devono essere inviate per via telematica secondo le indicazioni fornite da Comieco.

10.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 9.1 l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche necessarie.

11. Controversie

Resta inteso tra le Parti che tutte le controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

Luogo e data

Comieco

Aggiudicatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si considerano specificamente approvate le clausole di cui agli artt. 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.19, 2.2.1., 3.1.4, 4.3.1, 4.4, 4.5, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 11.

Aggiudicatario